# **COMUNE DI RIMINI**

- Segreteria Generale -

#### DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N.: 408 del 15/11/2022

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, EX ART.1, COMMI 816 - 836, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. MODIFICA TARIFFE PER LE PUBBLICHE

AFFISSIONI.

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Novembre, alle ore 13:27, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Presente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Presente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Gianfreda Kristian	Assessore	Assente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Maresi Moreno	Assessore	Presente
Mattei Francesca	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente

### Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 1

Presiede Jamil Sadegholvaad nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario GeneraleDott.ssa Diodorina Valerino.

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art.1, commi 816 – 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica tariffe per le pubbliche affissioni.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/92;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente al suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 837 del succitato art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed, in particolare il comma 836, in base al quale:

- con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- i comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;

**DATO** ATTO che l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art.1, commi 816 – 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti al Settore Risorse Tributarie, Centro di Responsabilità 52;

#### **RICHIAMATI**:

- la delibera di C.C. n. 7 del 18/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- l'art. 31 del citato regolamento dal quale si evince che il Comune di Rimini ha valutato di proseguire il servizio di pubbliche affissioni anche per i manifesti aventi rilevanza economica, oltre a quelli contenenti comunicazioni aventi finalità sociali (garantiti dal legislatore), avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano, e precisamente:
  - a) il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica;
  - b) il servizio gestisce, altresì, le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'ambito dell'esercizio di attività economiche;

**VISTA** la Delibera di G.C. n 52 del 23/02/2021 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art.1, commi 816-836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione tariffe 2021 per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni";

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006. "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**RITENUTO**, pertanto, che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

**DATO** ATTO che per l'anno 2022 non essendo state deliberate nuove tariffe si è automaticamente prorogato l'impianto tariffario presente nel 2021;

**PRESO ATTO** che il servizio di affissione dei manifesti viene svolto dal Comune di Rimini, in seguito ad affidamento tramite procedura aperta, a soggetti terzi, con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Oneri, depositato agli atti del Comune;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con atto Rep. n. 1830 del 18 ottobre 2017, è stato affidato, fino al 30 giugno 2020, il servizio di affissione manifesti negli spazi del pubblico servizio comunale, al C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. di Rimini (RN) e alla consorziata esecutrice: LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale a Rimini (RN) Via Portogallo n. 2;
- con atto Rep. n. 1877 del 05 agosto 2020, è stato rinnovato, fino al 30 giugno 2022, il predetto servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 1525 del 23 giugno 2022, e successiva determinazione dirigenziale di rettifica n. 1976 del 10 agosto 2022, esecutive, è stata disposta, la proroga tecnica per il periodo 01 luglio 2022 – 31 dicembre 2022, del servizio in oggetto, per il tempo

- strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura di gara indetta con la medesima determinazione;
- con determinazione dirigenziale n. 2456 del 03 ottobre 2022, a seguito di aggiudicazione definitiva, con atto Rep. 1960 del 27 ottobre 2022, è stato affidato, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, al C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOPERATIVA SOCIALE A R.L il suddetto servizio di affissione manifesti;

#### PRESO ATTO:

- che tale ultima aggiudicazione è avvenuta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso percentuale pari al 1,650% sul prezzo unitario a base d'asta di € 0,84 (individuato incrementando il precedente importo di aggiudicazione del 25% ca., tenendo conto degli aumenti intervenuti nel frattempo rispetto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (FOI), al costo del lavoro, a seguito dell'avvenuta stipulazione del nuovo CCNL di categoria, nonché a quello delle materie prime e del carburante) a cui consegue, pertanto, un costo sostenuto dal Comune per un manifesto di formato 70x100 di € 0,826 (arr. € 0,83), oltre IVA, maggiore rispetto al precedente pari ad € 0,669 oltre IVA;
- che detta differenza risulta ancora più evidente nel caso di affissione di manifesti che beneficiano delle riduzioni del 50%, di cui all'art. 36 del Regolamento CUP, considerato che, a fronte di una spesa, come evidenziato, di € 0,83 per singolo manifesto di formato 70x100, il Comune incasserebbe, sulla base dell'attuale tariffa, soltanto € 0,67 (ossia la metà di € 1,34);

**RITENUTO** pertanto opportuno incrementare la tariffa dei manifesti base formato 70x100, aumentandola da  $\in$  1,34 ad  $\in$  1,66, confermando per il resto le precedenti tariffe, come dettagliatamente specificato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di adeguare l'attuale piano tariffario all'esigenza, per il Comune, di coprire le spese di affissione conseguenti al prezzo di aggiudicazione del servizio per gli anni 2023 – 2025;

**OSSERVATO** che le tariffe sono state così determinate al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ai sensi del comma 817, articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, nonché tenendo conto delle previsioni di gettito (richieste con prot. n. 335987 del 04 ottobre 2022) per complessivi € 200.000,00 con riferimento al capitolo di entrata 5110 denominato "CUP – EX PP. AA.", sul quale sarà accertato il gettito;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone unico patrimoniale e che pertanto non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) **DI INCREMENTARE**, dall'anno 2023, la tariffa dei manifesti base formato 70x100, aumentandola da € 1,34 ad € 1,66, confermando per il resto le precedenti tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art.1, commi 816 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni, come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che le tariffe aggiornate, come da allegato A), saranno pubblicate sul sito istituzionale di questo Ente;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

#### LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

**DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **SINDACO**

## SEGRETARIO GENERALE

Jamil Sadegholvaad

Dott.ssa Diodorina Valerino